

**ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 4, DELLA L.R. 26/2014 COSI' COME  
MODIFICATO DALL'ART. 1 DELLA L.R. 31/2018**

Il giorno ..... ) del mese di ..... dell'anno 2019 (duemila diciannove) nella Residenza Municipale del Comune di San Vito al Tagliamento sono presenti:

**L'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE "TAGLIAMENTO"** di seguito denominata UTI che comprende i Comuni di San Vito al Tagliamento, Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Martino al Tagliamento, Sesto al Reghena e Valvasone Arzene qui rappresentata dal Presidente On. Antonio Di Bisceglie Sindaco pro —tempore del Comune di San Vito al Tagliamento giusta deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 26/04/2016;

e

- **IL COMUNE di VALVASONE ARZENE** con sede in via Mercato n.1, 30098 Valvasone Arzene (PN) qui rappresentato dal Sindaco pro — tempore sig. Maurmair Markus, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 10/06/2019;

**PREMESSO CHE:**

la L.R. n. 26/2014 e s.m.i., ha stabilito il "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative" e successive integrazioni e modificazioni, ai sensi dell'art.56 della medesima legge ha istituito l'UTI "Tagliamento";

l'Unione, costituita di diritto ai sensi dell'art. 56 quater della Legge Regionale 26 del 2014, a far data dal 15 aprile 2016, alla data odierna è composta dai Comuni di San Vito al Tagliamento, Casarsa della Delizia, Valvasone Arzene, San Martino al Tagliamento, San Giorgio della Richinvelda, Morsano al Tagliamento, Cordovado e Sesto al Reghena;

il Comune di Spilimbergo, previsto dal Piano di riordino nell' U.T.I. "Tagliamento", non ha deliberato l'approvazione dello Statuto entro la data del 15 aprile 2016;

**RILEVATO** che con deliberazione dell'Assemblea dell'U.T.I. "Tagliamento" n. 20. del 14.11.2016 sono state individuate, quali funzioni da esercitare in forma associata tramite l'Unione stessa, con decorrenza 1° gennaio 2017:

- Statistica;
- Pianificazione di protezione civile e coordinamento primi soccorsi;

**RICHIAMATO** l'art. 56 ter della L.R 26/2014 e s.m.i., così come introdotto dall'art. 28 della L.R. 20/2016, che prevede:

- al comma 1, che la funzione del sistema locale dei servizi sociali sia gestita dall'UTI a decorrere dal 01.01.2017;
- al comma 3, che sino al completamento del processo di riorganizzazione da portare a termine nel 2017, il S.S.C. è esercitato dalle Unioni avvalendosi degli Enti gestori individuati nelle convenzioni di cui all'art. 18 della L.R. 6/2006, che restano valide per le funzioni, attività e servizi da svolgere fino al completamento della fase transitoria;
- al comma 4, che le Unioni predispongano il cronoprogramma per il necessario coordinamento del passaggio dei Comuni ad altro servizio sociale e per il pieno conferimento delle funzioni alle U.T.I.;

**CONSTATATO**, quindi, che a decorrere dal 01.01.2017 risultano trasferite in U.T.I. le seguenti Funzioni Comunali:

- Pianificazione di protezione civile e coordinamento primi soccorsi;
- Catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;
- Statistica;
- Elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;
- Servizio sociale dei Comuni (S.S.C.) di cui all'art.17 della L.R. n.6/2006 e s.m.i., avvalendosi della struttura dell'Ente Gestore - Comune di San Vito al Tagliamento;

**VISTI** i commi 9 e 10 dell'art. 9 della L.R. 44/2017, "Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020", ove sono previste alcune modifiche all'articolo 56 ter della legge regionale 26/2014;

**ATTESO** altresì che nel mese di aprile 2018 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale, F.V.G., a seguito delle quali c'è stato un rinnovamento a livello regionale ed un netto cambio di posizione rispetto alle UTI;

**PRESO ATTO** della volontà, più volte espressa da parte dell'Amministrazione Regionale, di procedere ad una revisione del sistema di organizzazione delle Unioni Territoriali Intercomunali e delle funzioni ad essa assegnate dalla L.R. 26/2014 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che a seguito della approvazione della Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 31, pubblicata nel 1° supplemento ordinario n. 47 del 31 dicembre 2018 al Bollettino Ufficiale Regionale n. 52 del 27 dicembre 2018 recante "Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 Riordino del sistema Regione — Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento della Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative", all'art. 1, comma 3, si prevede la possibilità per i Comuni di non aderire alle Unioni Territoriali Intercomunali e di recedere dalle stesse, ed altresì anche di revocare la gestione associata di una o più funzioni comunali esercitate tramite Unione Territoriale Intercomunale;

**VISTA** la Circolare della Direzione Centrale Autonomie Locali, Sicurezza e Politiche dell'Immigrazione prot. n. 0000155/P del 07.01.2019 con la quale vengono forniti chiarimenti circa l'applicazione della L.R. n.31/2018 e in particolare sulle modalità di recesso dalle U.T.I. da parte dei Comuni;

**ATTESO CHE** il Comune di San Giorgio della Richinvelda con decorrenza 30 maggio 2019 non fa più parte dell'UTI Tagliamento;

**PRESO ATTO** delle seguenti comunicazioni da parte del Comune di Valvasone Arzene:

RECESSO DALL'U.T.I. TAGLIAMENTO DEL COMUNE DI VALVASONE ARZENE  
INFORMATIVA PREVENTIVA - nota del Sindaco del Comune di Valvasone Arzene prot. n. 3233 del 04/06/2019, trasmessa al Presidente dell'U.T.I. "Tagliamento" con la quale comunicava che, nella seduta di Consiglio Comunale programmata per il 10 giugno 2019, veniva sottoposta all'esame del Consiglio la deliberazione di adozione dell'atto di recesso dall'U.T.I. Tagliamento da parte del Comune di Valvasone Arzene;

Lettera del Sindaco del Comune di Valvasone Arzene del 17.06.2019 trasmessa al  
Presidente dell'U.T.I. "Tagliamento" avente ad oggetto: "RECESSO DALL'U.T.I.  
TAGLIAMENTO" ed allegata deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 10/06/2019  
ad oggetto "ESAME ED APPROVAZIONE RECESSO DALL'UNIONE TERRITORIALE  
INTERCOMUNALE "TAGLIAMENTO" ART. 1, COMMA 4 DELLA L.R. 28/12/2018 N.  
31"

**RICHIAMATO**, in particolare, l'art. 6 della L.R. 26/2014 così come integralmente sostituito dall'art. 1 della L.R. 31/2018, il quale, al comma 4, introduce la possibilità per i Comuni di deliberare il recesso dall'Unione, cui aderiscono, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e altresì, precisa, che la decorrenza del recesso e i rapporti giuridici intercorrenti tra l'Unione e il Comune recedente verranno regolati da apposito accordo tra i medesimi;

**FATTO PRESENTE** che ai sensi della L.R. 6/2006, così come modificata dalla L.R. 31/2018, alla luce della facoltatività dell'adesione alle U.T.I. si è provveduto ad adeguare il sistema integrato di interventi e servizi sociali e le relative modalità di gestione associata al nuovo assetto istituzionale e organizzativo;

**VISTO** in particolare l'art. 20 della L.R. 31/2018, che detta le modalità transitorie di gestione del Servizio Sociale per l'anno 2019, e che, in particolare, prevede che la stipula delle nuove convenzioni debba essere adottata entro il 30 settembre 2019, con effetto e decorrenza delle stesse, entro e non oltre il 1 gennaio 2020;

**DATO ATTO** che nessun dipendente del Comune di Valvasone Arzene è stato trasferito all'U.T.I. "Tagliamento" e che, pertanto, non trova applicazione quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 31/2018;

**RITENUTO PERTANTO**, *in primis*, di prendere atto della volontà del Comune di Valvasone Arzene di recedere dall'Unione Territoriale Intercomunale "Tagliamento", e, quindi, di procedere alla approvazione di un accordo tra l'U.T.I. "Tagliamento" e il Comune di Valvasone Arzene disciplinante la decorrenza del recesso e i rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra l'Unione e il Comune recedente;

Tutto ciò premesso tra le parti sopra citate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

## **ART. 1**

### **PREMESSE**

Le premesse sopra riportate, che qui si intendono integralmente richiamate, formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

## **ART. 2**

### **OGGETTO**

Il presente accordo disciplina la decorrenza del recesso e i rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra l'Unione e il Comune recedente ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.R. 26/2014, così come sostituito dall'art. 1 della L.R. 31/2018

## **ART. 3**

### **RECESSO**

Il Comune di Valvasone Arzene, con la decorrenza di cui all'art. 5 del presente accordo, recede dall'Unione Territoriale Intercomunale Tagliamento e dai servizi dalla medesima attivati ad esclusione del Servizio Sociale dei Comuni (S.S.C.), di cui alla L.R. 6/2006 e s.m.i..

I rapporti giuridici in essere fra i due Enti sono elencati nel successivo articolo che disciplina anche le modalità per la loro definizione.

## **ART. 4**

### **RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI IN ESSERE TRA L'U.T.I. TAGLIAMENTO E IL COMUNE DI VALVASONE ARZENE**

Tra l'U.T.I. Tagliamento e il Comune di Valvasone Arzene sussistono i seguenti rapporti giuridici:

A) Finanziamento previsto dall'Intesa per lo Sviluppo 2017 di € 45.000 per l'intervento "Lotto funzionale struttura sportiva polivalente Valvasone Arzene". Su tale finanziamento l'Unione ha assunto i seguenti impegni:

1 - n. 388/2018 inizialmente di € 30.911,39 a favore dello Studio Truant e Associati Snc di Ing. Truant Pierino & C. Questo impegno per € 14.885,68 è stato liquidato al summenzionato Studio nel corso dell'esercizio 2018. La restante parte di questo impegno per € 16.025,71 è stata reimputata con l'operazione di riaccertamento dei residui 2018 nell'esercizio 2019 (imp 522/2019).

Il Comune di Valvasone Arzene subentra nel rapporto giuridico assunto dall'Unione per l'importo di € 16.025,71 entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

Con il subentro il Comune di Valvasone Arzene subentra anche agli obblighi di rendicontazione ed eventuale restituzione alla Regione Fvg. I fondi verranno trasferiti dall'Unione al Comune entro 5 giorni dall'effettiva erogazione da parte della Regione;

2 — la parte non impegnata relativamente a questo finanziamento ammonta ad € 14.088,61 che quindi viene trasferita direttamente al Comune di Valvasone Arzene. Con il trasferimento dell'importo il Comune subentra anche agli obblighi di rendicontazione ed eventuale restituzione alla Regione Fvg. I fondi verranno trasferiti dall'Unione al Comune entro 5 giorni dall'effettiva erogazione da parte della Regione Fvg.

B) Finanziamento concesso dalla Regione Autonoma F.V.G. nell'ambito dell'Intesa per lo sviluppo 2018 — 2020 dell'importo complessivo di € 345.000,00 relativo all'intervento: "Lotto funzionale struttura sportiva polivalente Valvasone Arzene". In particolare il finanziamento per l'annualità 2018 corrisponde ad € 170.000,00 già erogati dalla Regione Fvg e verranno dall'Unione trasferiti al Comune di Valvasone Arzene, entro 10 giorni dalla firma del presente accordo. Con il trasferimento il Comune di Valvasone Arzene rimane esclusivo titolare della responsabilità della realizzazione dell'investimento previsto nell'intesa per lo sviluppo, nei tempi ivi previsti, della responsabilità del rendiconto e dell'eventuale restituzione alla Regione Fvg. Nell'intesa per lo sviluppo in argomento è previsto un ulteriore finanziamento da parte della Regione Fvg non ancora erogato, di € 175.000,00 nell'annualità 2019. L'importo verrà trasferito al Comune di Valvasone Arzene entro 10 giorni dalla erogazione da parte della Regione Fvg. Rimane in capo esclusivo al Comune la realizzazione dell'intervento entro i termini stabiliti, la rendicontazione e l'eventuale obbligo di restituzione.

C) Fondo ordinario investimenti. Importo assegnato al Comune di Valvasone Arzene è il seguente: € 99.135,04 per l'anno 2016 ed € 44.334,54 per l'anno 2017. Gli importi sono stati impegnati e verranno erogati al Comune di Valvasone Arzene subordinatamente alla presentazione della dichiarazione di averli già utilizzati per le finalità cui sono stati trasferiti indicando le spese sostenute.

D) Fondi assegnati per l'intervento relativo alla "Manutenzione Programmata corsi d'acqua comunali" importo assegnato al Comune di Valvasone Arzene pari ad € 11.340,80. Su tale finanziamento l'Unione ha assunto l'impegno n. 823/2018 a favore del Consorzio di Bonifica Cellina Meduna per l'importo di € 11.003,85. Tale impegno è stato reimputato con il riaccertamento ordinario dei residui 2018 nell'annualità 2019 (imp 524/2019). Il Comune di Valvasone Arzene subentra in questo rapporto giuridico entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

Con il subentro il Comune di Valvasone Arzene subentra anche agli obblighi di rendicontazione ed eventuale restituzione alla Regione Fvg. I fondi verranno trasferiti dall'Unione al Comune entro 5 giorni dall'effettiva erogazione da parte della Regione.

La parte non impegnata dall'Unione corrispondente ad € 336,95 sarà trasferita dall'Unione al Comune entro 5 giorni dall'effettiva erogazione da parte della Regione e il Comune subentrerà anche agli obblighi di rendicontazione ed eventuale restituzione alla Regione Fvg.

E) Fondi assegnati per l'intervento relativo al sistema informatico per la parte restante di € 2.337,51 verranno trasferiti dall'Unione al Comune entro 5 giorni dall'effettiva erogazione da parte della Regione. Il Comune di Valvasone Arzene subentra anche agli obblighi di rendicontazione ed eventuale restituzione alla Regione Fvg.

F) Fondi assegnati con la concertazione 2019 – 2021 relativamente al progetto n. 178 della tabella “R” allegata alla L.R. 29/2018 (Interventi di sicurezza), per complessivi € 200.000,00 nel 2020 ed € 200.000,00 per il 2021. L’Unione riconoscerà al Comune di Valvasone Arzene l’importo di € 17.320,00 per ciascuno delle due annualità per interventi rientranti nell’art. 4 della L.R. 9/2009 e s.m.i. . Qualora la Regione Autonoma F.V.G. con propri provvedimenti non provveda ad individuare nel Comune il soggetto destinatario della quota parte del finanziamento prima indicato trasferendo il relativo obbligo di rendicontazione, la somma sarà trasferita al Comune di Valvasone Arzene a seguito di presentazione all’Unione Tagliamento di idoneo rendiconto entro 30 giorni dalla erogazione effettiva dei fondi da parte della Regione. Anche dopo l’erogazione il Comune di Valvasone Arzene resta obbligato a restituire le somme qualora la Regione per qualsiasi motivo ne richieda la restituzione all’Unione.

G) Le parti si impegnano a proseguire nella collaborazione per i progetti di valenza generale inseriti nell'Intesa per lo sviluppo 2017 e 2018-2020 (allegato SUB A).

## **ART. 5**

### **DECORRENZA DEL RECESSO**

Il recesso del Comune di Valvasone Arzene dall'U.T.I. "Tagliamento" decorre dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

IL PRESIDENTE  
DELL'U.T.I. "TAGLIAMENTO

---

(ON. ANTONIO DI BISCEGLIE)

IL SINDACO DEL COMUNE DI  
VALVASONE ARZENE

---

(DOTT. MARKUS MAURMAIR)

VISTO:

IL SEGRETARIO GENERALE

---

(GRANDO DOTI'. LORIS)